

## NORMATIVA

# SCIOPERO: QUANDO I SINDACATI CONFEDERALI CERCARONO DI RENDERE ILLEGALE LO SCIOPERO DEGLI SCRUTINI

*a cura di Grazia Perrone da Scuola&Scuola*

E' opinione condivisa (e storicamente acclarato) che il "miglior" Contratto mai ottenuto dalla professione docente sia quello siglato nell'88 al termine di un biennio di lotte durissime condotte - in prima fila - dal [sindacalismo di base](#). Il "grimaldello sociale" utilizzato per ottenere quello - [storico](#) - risultato fu lo ... [sciopero degli scrutini ad oltranza](#). Posto in essere con tenacia e determinazione dal personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Il sindacalismo confederale - "scavalcato a sinistra" - fece buon viso a cattivo gioco ma già si preparava alla ... "riscossa" (si fa per dire). Il 25/7/91, in assenza di accordo sociale ed in piena "[bagarre](#)" per il rinnovo contrattuale, si fecero le "prove generali di [inciucio sociale](#)" poiché veniva firmato - dalle componenti sindacali aderenti alle confederazioni - un protocollo d'intesa che indicava vincoli giuridici ben più penalizzanti di quelli introdotti dalla legge 146/90 (appena promulgata), tra i quali il [divieto assoluto](#) di ogni sciopero durante gli scrutini finali. Nel Giugno del '92 gli insegnanti aderenti alla GILDA (e ai Cobas) scioperarono durante gli scrutini contravvenendo alla proibizione e alla, conseguente, [precettazione](#) disposta dal ministero. Per quest'atto di [disobbedienza sociale](#) gli insegnanti "ribelli" furono puniti con la sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 9, comma 10, della legge 146/1990. Dopo una battaglia giudiziaria durata 6 anni la Corte di Cassazione ha dato ragione ai docenti GILDA di Milano che avevano proposto ricorso dinanzi al Pretore civile (sentenza depositata il 6/11/98 in riferimento all'Udienza del 30 giugno 98 Corte di Cassazione - Sezione prima Civile N. 11171/98 R.G.N. 4341/96). (...) "Il fatto che lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami sia considerato prestazione indispensabile (articolo 1, comma 2, della legge 146/1990) [non comporta che lo sciopero in tale ambito sia del tutto vietato](#), dovendo comunque accertarsi di volta in volta, anche il carattere indifferibile delle prestazioni stesse (...)". Questa la "ratio" con la quale, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal ministero della Pubblica Istruzione, avverso la sentenza del pretore (in funzione di giudice del lavoro) di Milano, che aveva annullato, considerandola illegittima, la sanzione amministrativa applicata nei confronti di una docente milanese, la quale non aveva rispettato la precettazione, disposta con ordinanza dal Dipartimento della funzione pubblica, astenendosi dal servizio durante gli scrutini. La Suprema Corte rigetta - contestualmente - la richiesta di "difetto di giurisdizione" (ovvero la tesi avanzata dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal Provveditorato agli studi di Milano sulla, presunta, illegittimità della giurisprudenza del Lavoro ad occuparsi della materia) affermando un precedente giuridico importantissimo ovvero, la competenza del giudice ordinario. La posizione del destinatario della sanzione amministrativa, correlata alla violazione dell'ordinanza di precettazione (si afferma nel dispositivo della sentenza), è tutelabile dinanzi al giudice ordinario, cui spetta verificare l'esistenza del potere dell'autorità competente di irrogare la sanzione.

## LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

La Corte afferma preliminarmente la competenza del giudice ordinario: la posizione del destinatario della sanzione amministrativa, correlata alla violazione dell'ordinanza di precettazione, è tutelabile dinanzi al giudice ordinario, cui spetta verificare l'esistenza del potere dell'autorità competente di irrogare la sanzione. Il divieto di sciopero imposto dalla precettazione, non può ritenersi legittimo se il procedimento seguito ai fini della precettazione non si prospetta come regolare: "nel sistema della legge 146/1990, diretta a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, collocandosi l'uno (il diritto di sciopero) e gli altri (i diritti della persona) su di un piano di assoluta parità, [il diritto](#)

di sciopero può essere compreso soltanto in presenza di ben identificati presupposti, ritenuti dal legislatore necessari e sufficienti a realizzare quel bilanciamento tra contrapposti interessi". L'articolo 8 della legge 146/1990 fonda il potere di precettazione su un duplice presupposto sostanziale e formale. Quello sostanziale si identifica nel fondato pregiudizio, grave e imminente, ai diritti della persona costituzionalmente garantiti. Quello formale consiste in un articolato procedimento, scandito, nell'ipotesi di conflitti sindacali di rilevanza nazionale dall'invito del presidente del Consiglio (nei conflitti a carattere locale del prefetto o del corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale) a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo. Rimasto infruttuoso tale invito, si deve procedere al tentativo di conciliazione. Nel caso di esito negativo di tale tentativo, deve essere formulato alle parti l'invito di attenersi alla proposta eventualmente formulata dalla commissione (di garanzia per l'attuazione della legge 146/1990) con nuova audizione dei sindacati promotori dell'astensione collettiva e delle amministrazioni (o imprese) erogatrici del servizio. La precettazione non è che il punto terminale di tale complessa procedura. Nella impostazione garantistica che segna l'impianto complessivo della legge, per la eventuale "precettazione", il complesso procedimento descritto si delinea come lo strumento giuridico mediante il quale il "fondato pericolo del pregiudizio" (ai diritti della persona costituzionalmente garantiti) si sottopone a rinnovata verifica. Nei vari momenti della procedura deve essere rinnovata la valutazione dei riflessi che l'astensione del lavoro avrebbe sui diritti fondamentali dei cittadini. In questa prospettiva si può considerare che il tentativo di conciliazione (che non si identifica con l'invito a desistere) non si pone come atto meramente formale, ma come fase procedimentale "da esaurirsi nel più breve tempo possibile". All'interno di tale procedura rispettive posizioni delle parti sono messe a confronto, in relazione all'esigenza del necessario contemperamento di opposti interessi. Non si può dubitare (così conclude la sentenza della Suprema Corte) che il tentativo di conciliazione costituisce elemento condizionante del legittimo esercizio del potere di precettazione, anche in relazione alla astensione dagli scrutini finali. La configurazione come prestazione indispensabile dello svolgimento degli scrutini ed esami, non può indurre a ritenere, in mancanza di una precisa indicazione normativa in tal senso, che detta indispensabilità comporta l'assoluta indifferibilità della prestazione stessa. Al contrario l'articolo 2 della legge 146/1990 non esclude, in via generale, la possibilità di sciopero in relazione alle prestazioni individuate come indispensabili, ma dispone, richiamando l'essenziale finalità di contemperamento dei diritti costituzionali in conflitto, che lo sciopero sia esercitato "nel rispetto delle misure dirette a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili, con un preavviso minimo e con l'indicazione della durata dell'astensione". Lo sciopero durante lo svolgimento degli scrutini ed esami, ancorché tale attività è considerata prestazione indispensabile, non può ritenersi del tutto vietato.

In seguito a questa "scoppola" giudiziaria che ha visto contrapporsi da un lato, aderenti al sindacalismo di base e dall'altro, istituzioni governative rappresentate dal centro-sinistra, le norme antidemocratiche finalizzate a sterilizzare l'unica vera arma sociale in mano ai prof sono state riformulate (ed inserite nel Testo Unico n. 83 dell'aprile 2000). Il risultato finale - in ultima analisi - non cambia molto ... come i docenti GILDA (e Cobas) scopriranno - [at proprie spese](#) - solo due mesi dopo: nel giugno 2000.